

Relazione illustrativa della proposta di legge “Disposizioni urgenti in materia di geotermia”

La proposta di legge in oggetto si rende necessaria per porre un limite alle richieste dei permessi di ricerca e ai conseguenti pozzi esplorativi (che hanno avuto un consistente aumento per effetto della liberalizzazione dell'attività geotermoelettrica operata con il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22), al fine di evitare rischi per la sostenibilità ambientale e socioeconomica dei territori interessati.

La proposta di legge, tenuto conto che il numero dei permessi di ricerca richiesti appare potenzialmente superiore a quello necessario per il perseguimento dell'obiettivo del burden sharing regionale, intende assicurare uno sviluppo equilibrato del territorio attraverso l'individuazione di un numero massimo di pozzi esplorativi assentibili e dei criteri per la loro distribuzione sul territorio.

La proposta di legge non comporta oneri finanziari.

La proposta di legge contiene due articoli.

All'articolo 1

- il comma 1 stabilisce che la Giunta, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, individui con deliberazione il numero massimo dei pozzi assentibili nonché i criteri e i parametri per operare la loro distribuzione sul territorio;

- il comma 2 risponde all'esigenza di cautela che è la ratio ispiratrice della legge stessa. Infatti, al fine di non compromettere in maniera irreversibile il territorio, il comma 2 stabilisce che fino alla approvazione dei provvedimenti di cui al comma 1 e comunque non oltre sei mesi dalla entrata in vigore della legge, sono sospesi i procedimenti per il rilascio dei permessi di ricerca e delle relative proroghe, degli atti di assenso per la realizzazione dei pozzi esplorativi e gli atti ad essi preordinati;

- il comma 3 stabilisce che il periodo di sospensione di cui al comma 2, non è conteggiato ai fini della vigenza del titolo minerario di cui al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 e costituisce legittima causa di sospensione dei lavori di ricerca ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n. 395.

L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore anticipata della presente legge, al fine di consentirne un raccordo in tempi brevi con gli strumenti di programmazione ambientale ed energetica;